



### *Art. 3 - Canone di concessione*

In considerazione dell'alta valenza sociale delle attività del Gruppo, di cui parte anche in favore del Comune, la concessione è a titolo gratuito.

### *Art. 4 - Oneri del Comodatario*

Il Comodatario si obbliga a condurre la propria attività statutaria nel rispetto delle norme di legge, attenendosi alle istruzioni che il Comune di Lenola eventualmente potrà impartire, in contraddittorio, a pena di risoluzione del rapporto.

Il comodatario dovrà inoltre:

- utilizzare le strutture esclusivamente per le finalità indicate nella presente convenzione ed, in ogni caso, per attività attinenti lo statuto dell'associazione; la violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione del presente contratto;
- stipulare un'assicurazione per tutta la durata del contratto a copertura della responsabilità civile verso terzi;
- provvedere alla pulizia dei locali utilizzati;
- garantire la manutenzione ordinaria della struttura, compresi impianti, nonché delle pertinenze esterne;
- segnalare al Comune eventuali danni alle strutture che comportano la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria;
- effettuare interventi di miglioria e modifica dei locali concordandoli con il comune;
- garantire la disponibilità di spazi per lo svolgimento di attività promosse dal Comune;

### *Art. 5 - Obblighi e responsabilità*

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti od indiretti a beni o terzi che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, propri o di terzi avvenuti nello svolgimento delle proprie attività.

### *Art. 6 - Assicurazioni*

Il Comodatario si impegna a stipulare ed a consegnare al Comune, entro la data di effettivo avvio delle attività, apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

Il premio sarà a completo carico del Comodatario.

*Art. 7 - Controlli*

Il Comune di Lenola potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali per accertare lo stato di manutenzione degli stessi e l'adempimento degli altri obblighi convenzionali.

*Art. 8 - Accesso ai locali*

In caso di necessità di riparazioni straordinarie, di pertinenza del Comune, il Comodatario si impegna a concedere l'immediato accesso ai locali ed a rendere disponibile lo spazio necessario alla effettuazione dei lavori, previo preavviso.

*Art. 9 - Interruzione dei servizi oggetto di concessione*

Il Comodatario potrà interrompere i servizi oggetto di concessione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso della raccomandata postale, salvo causa di forza maggiore ampiamente documentata.

*Art. 10 - Inadempimento – revoca*

Nel caso di gravi manchevolezze, qualora il Comodatario non conduca le attività in modo decoroso, non conforme alle norme di legge ed agli indirizzi stabiliti dal Comune di Lenola nell'ipotesi di comprovate infrazioni, constatate per iscritto, o di interruzione ingiustificata dei servizi, il Comune si riserva il diritto di procedere alla revoca della concessione, con riserva dei danni e con preavviso di 30 (trenta) giorni, intesi questi ultimi come solari e continuativi, senza che il Comodatario possa vantare compensi od indennità per alcun titolo.

Il preavviso sarà dato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con atto stragiudiziale notificato con l'osservanza delle norme di legge.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Lenola

---

Per il Gruppo Scout "Lenola 1"

IL PRESIDENTE

---